

N. 126/24 PU

Ristrutturazione debiti del consumatore Iacovelli Giovanni/Caddeo Marcella



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

in relazione alla proposta di ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore presentata ai sensi degli artt. 66 e 67 ss CCII dai coniugi conviventi **Iacovelli Giovanni e Caddeo Marcella** in data 6.5.24 e, in relazione alla richiesta di omologa di tale proposta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la relazione particolareggiata ex art 68, c. 2 CCII del Gestore della Crisi avv. Corrado Sideri in data 2.5.24;

ribadito che, per le ragioni già indicate nel provvedimento di ammissione del 20.5.24 (da intendersi qui integralmente richiamate), sussiste la competenza dell'istituto Tribunale, va riconosciuta allo Iacovelli e alla Caddeo la qualità di consumatori (con conseguente loro legittimazione ad accedere alla presente procedura, in regime familiare trattandosi di coniugi conviventi) e deve ritenersi sussistente in capo agli stessi la condizione di sovraindebitamento, *sub specie* di vera e propria insolvenza irreversibile. In relazione a quest'ultimo presupposto, la cui sussistenza è stata contestata con le osservazioni al piano dal creditore (della Caddeo) Prexta spa, va ribadito che i ricorrenti con i loro stipendi - pari complessivamente ad euro 2.546,00 circa al netto delle trattenute mensili a favore dei creditori Smeralda SPV srl, Unicredit e Cofidis (quanto allo Iacovelli), nonché Prexta spa ed Agos Ducato (quanto alla Caddeo) - possono a malapena far fronte (oltre che a tali finanziamenti) alle essenziali spese per il mantenimento familiare pari ad euro 2.534,00 mensili circa (che, contrariamente a quanto affermato dal creditore Prexta spa, devono ritenersi congrue e comprovate, sia perché documentate in relazione alle spese più ingenti, sia perché in generale coerenti con le rilevazioni dell'Istat per quanto attiene agli oneri di sostentamento di un nucleo familiare – genitori e una figlia a carico – analogo a quello dei ricorrenti), mentre non sono evidentemente in grado di far fronte a tutti gli altri debiti (già tutti scaduti ed esigibili) da cui sono gravati (ed elencati alle pagine da 12 a 17 della relazione del gestore della crisi), sicché ricorre una condizione di vera e propria insolvenza irreversibile, come definita dall'art 2, c. 1 lett. b CCII e



quindi anche di sovraindebitamento, giusta la definizione di cui all'art. 2, c. 1 lett. c CCII (che, come noto, comprende sia lo stato di crisi, che quello di insolvenza);

rilevato che la proposta, come prevista nel ricorso introduttivo, prevede:

a) Quanto allo Iacovelli

Il pagamento, mediante versamento di n. 60 rate mensili di euro 470,00 (quindi entro 5 anni dall'omologa):

- **per intero:** a) in prededuzione (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII) della quota di spettanza del saldo del compenso per l'OCC pari ad euro 1.343,32 **con le prime tre rate mensili**, mediante accantonamento (posto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice solo a fine procedura tenendo conto anche di quanto pattuito con i debitori, sicché – del tutto correttamente – non è stato previsto il pagamento immediato); b) di tutti i creditori privilegiati (Avv. Soriolo, Geom. D'Addario, Regione Veneto, Agenzia delle Entrate – riscossione) **con le rate dalla n. 3 alla n. 13;**
- **nella misura del 46,445%:** dei creditori chirografari Agenzia delle Entrate riscossione, Inps (per restituzione di pensione di invalidità e indennità di disoccupazione pagate in eccesso), Unicredit, Smeralda SPV spa (già Fincontinuo spa) e Cofidis sa **con le rate dalla n. 14 alla n. 60.**

b) quanto alla Caddeo

Il pagamento, mediante versamento di n. 60 rate mensili di euro 395,00 (quindi entro 5 anni dall'omologa):

- **per intero:** a) in prededuzione (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII) della quota di spettanza del saldo del compenso per l'OCC pari ad euro 1.343,32 **con le prime quattro rate mensili**, mediante accantonamento (posto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice solo a fine procedura tenendo conto anche di quanto pattuito con i debitori, sicché – del tutto correttamente – non è stato previsto il pagamento immediato); b) di tutti i creditori privilegiati (Geom. Beggato, Regione Veneto, SIVE srl, Agenzia delle Entrate – riscossione) **con le rate dalla n. 4 alla n. 29;**
- **nella misura del 26,23%:** dei creditori chirografari Agenzia delle Entrate riscossione, Unione dei Comuni Adige Guà, Inps (per restituzione indennità di disoccupazione pagata in eccesso), Prexa spa (già Eurocqs), Ifis NPL spa, Agos Ducato, Europafactor spa **con le rate dalla n. 29 alla n. 60.**

rilevato che con provvedimento in data 20.5.2024 – previa verifica dell'ammissibilità del piano e della proposta, nonché in particolare della sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza di cui all'art. 69, c. 1 CCII – lo Iacovelli e la Caddeo sono stati ammessi alla procedura ai sensi dell'art. 70, c. 1 CCII;



rilevato che, entro il termine fissato dal Giudice, il ricorso e il decreto di ammissione sono stati pubblicati sul sito internet del Tribunale e comunicati a tutti i creditori, con assegnazione del termine di cui all'art. 70, c. 3 CCII per le eventuali osservazioni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato in data 26.6.2024 apposita relazione con la quale ha dato atto che entro il termine di legge sono pervenuti riscontri qualificabili quali osservazioni e contestazioni della proposta solo da parte della creditrice Prexta spa (invero, come precisato dal gestore nella propria nota, il creditore Cofidis spa si è limitato a precisare il proprio credito, mentre il creditore Agos Ducato spa ha precisato di essere creditore anche dello Iacovelli per l'importo di euro 459,20, che è stato però *medio tempore* pagato, come documentato dal ricorrente al gestore della crisi mediante produzione della contabile del bonifico effettuato);

rilevato che Prexta spa, oltre a contestare la sussistenza della condizione di sovraindebitamento e la inadeguata dimostrazione delle spese mensili del nucleo familiare (censure da ritenersi infondate, per le ragioni già evidenziate in precedenza), ha sostenuto: **A)** che nella fattispecie dovrebbe ritenersi insussistente il requisito della c.d. meritevolezza, atteso che i ricorrenti non avrebbero adeguatamente comprovato le ragioni per le quali avevano contratto nel tempo i plurimi finanziamenti indicati dal gestore della crisi, dimostrando le modalità di utilizzo delle somme ricevute in prestito e quale fosse la loro condizione reddituale all'atto dei singoli finanziamenti, rendendo in tal modo impossibile verificare se gli stessi fossero stati contratti con la ragionevole prospettiva di farvi fronte. Peraltro, posto che secondo l'allegazione dei ricorrenti le somme ricevute darebbero state utilizzate per far fronte alle ordinarie esigenze di sostentamento del nucleo familiare, non potrebbe neppure ritenersi che la impossibilità di far fronte ai debiti accumulati – e quindi la condizione di sovraindebitamento – sia stata determinata da eventi sopravvenuti eccezionali ed *ex ante* non prevedibili, sicché dovrebbe concludersi che i ricorrenti avevano posto in essere una negligente gestione delle proprie risorse reddituali, con conseguente insussistenza del requisito in esame;

B) che al momento della contrazione del finanziamento con Prexta spa la Caddeo avrebbe reso dichiarazioni non veritiere sulla propria condizione economica. In particolare, nel questionario sottoscritto prima della stipula del contratto e di cui la creditrice aveva tenuto conto per la valutazione del merito creditizio, la Caddeo aveva omesso di dichiarare di essere contitolare insieme al marito del contratto di locazione dell'appartamento in cui vive, dichiarando di "*risiedere c/o genitori o coniuge/convivente*" ed omettendo di barrare la casella relativa all' "*affitto*". E tale circostanza, se nota, avrebbe potuto indurre Prexta spa a denegare il finanziamento, sicché dovrebbe



concludersi che la Caddeo aveva aggravato la propria condizione di sovraindebitamento (ottenendo il nuovo finanziamento sulla base di dichiarazioni non veritiere) con condotta ingannevole e quindi connotata da malafede;

C) che la percentuale di soddisfazione (26,23%) offerta a Prexta spa sarebbe eccessivamente ridotta, anche in considerazione del fatto che il piano prevede la messa a disposizione solo di quote di reddito – peraltro per un arco di piano ritenuto eccessivamente breve – senza in alcun modo considerare (e mettere a disposizione dei creditori) anche il TFR maturato a favore della ricorrente, anch'esso oggetto di cessione a favore di Prexta (sino alla concorrenza dell'importo del proprio credito) al momento della contrazione del finanziamento;

ritenuto, quanto alla contestazione sub. A, che nella fattispecie l'evoluzione dell'indebitamento sia stata ricostruita in modo sufficientemente preciso, nonostante non sia stato possibile per i ricorrenti documentare in modo analitico la loro condizione economica durante tutto il lungo periodo preso in considerazione dal gestore della crisi (i primi finanziamenti risalgono, infatti, al 1997). Invero, il gestore mediante acquisizione dell'estratto contributivo INPS ha potuto ricostruire la storia lavorativa dei due ricorrenti (vedi pagina 10 della relazione), appurando che – come dagli stessi dichiarato – prima di essere assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2015 (la Caddeo) e nel 2016 (lo Iacovelli) avevano sempre svolto lavori precari, con ampio ricorso alla Cassa integrazione, anche con periodi di disoccupazione (lo Iacovelli) e con contratti part time (la Caddeo). Risulta quindi comprovato che i ricorrenti per lunghissimo periodo di tempo abbiano vissuto in una condizione reddituale precaria, verosimilmente spesso insufficiente a far fronte per intero al mantenimento familiare (ad esempio, nei periodi di disoccupazione dello Iacovelli o di Cassa integrazione di entrambi i coniugi), senza poter ricorrere all'aiuto economico di terzi e caratterizzata anche dall'incremento delle esigenze di sostentamento – evidentemente – a partire dal momento in cui (anno 2008) è nata la figlia della coppia. In tale contesto deve quindi ritenersi parimenti dimostrato – quantomeno in via presuntiva – che i ricorrenti abbiano contratto i vari finanziamenti, ivi compresi quelli più remoti, per fare effettivamente fronte a mere esigenze di sostentamento e non certo per spese voluttuarie. Il che, peraltro, trova conferma anche nelle verifiche delle risultanze degli estratti dei conti correnti operate dal gestore della crisi, dalle quali emergono essenzialmente uscite per far fronte a spese correnti, quali quelle per il vestiario, per alimentari, bollette, spese sanitarie, affitto, benzina e simili. E, d'altra parte, il fatto che la condizione economica della famiglia sia stata per molto tempo estremamente precaria e che le somme ottenute in prestito dai ricorrenti nel corso degli anni siano state dagli stessi utilizzate per spese di prima necessità sono circostanze a ben vedere neppure contestate dalla creditrice Prexta



spa, la quale ritiene piuttosto censurabile la condotta dei ricorrenti per il fatto di avere assunto ulteriori finanziamenti senza la ragionevole prospettiva di potervi fare fronte e senza che la acquisizione di nuova finanza si fosse resa necessaria per far fronte ad esigenze di natura eccezionale ed *ex ante* imprevedibili (bensì, come detto, per far fronte all'ordinario mantenimento familiare). In proposito va evidenziato che, anche a voler ritenere che i coniugi abbiano contratto alcuni dei finanziamenti allorché versavano in una condizione reddituale che, con *valutazione ex ante*, non poteva indurli a ritenere di essere in grado di far fronte al debito contratto (e ciò potrebbe effettivamente ritenersi quantomeno in relazione ai debiti contratti dalla Caddeo con Banco Poste nel 2009 con fideiussione anche dello Iacovelli, nonché sempre dalla Caddeo con Findomestic nel 2005 che non sono stati infine onorati, con conseguente emissione di decreti ingiuntivi nel 2023 e sussistenza di un attuale debito di euro 24.000,00 circa, tutto esigibile) ciò non sarebbe di per sé sufficiente per escludere la sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza. Invero, a tal fine deve aversi riguardo al disposto dell'art. 69, c. 1 CCII, a mente del quale (e diversamente da quanto previsto dal testo originario dell'art. 13bis, c. 3 legge 3/12, secondo cui – effettivamente – era necessario verificare se il sovraindebitato avesse assunto l'obbligazione con la ragionevole prospettiva di potervi fare fronte) per poter escludere la meritevolezza del debitore non è sufficiente che lo stesso abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa, ma è necessario anche che la stessa sia qualificabile come grave. Pertanto, pur essendo vero che proprio i debiti contratti con Banco Poste nel 2009 e Findomestic nel 2005 a cui sono seguiti i provvedimenti giudiziali sopra indicati hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento irreversibile (posto che i ricorrenti, oltre alle spese di mantenimento ed ai finanziamenti in corso, non sono oggettivamente in grado con i loro stipendi di far fronte anche al suddetto ingente debito di circa euro 24.000,00) ed anche a voler ammettere che tali debiti non siano stati all'epoca contratti con la ragionevole prospettiva di farvi fronte e che quindi il sovraindebitamento sia stato determinato dai ricorrenti con condotta colposa, occorre altresì verificare se questa possa o meno ritenersi grave. E proprio ai fini di questa specifica indagine – ad avviso del giudicante – occorre aver riguardo alle finalità per cui il debito era stato contratto, dovendosi ritenere la colpa connotata da gravità nel caso di destinazione delle somme per spese superflue o voluttuarie e, invece, non grave nel caso in cui l'acquisizione di quelle risorse economiche si fosse resa necessaria per far fronte a spese di prima necessità, senza possibilità di acquisirle in altro modo, senza indebitarsi. Ebbene, proprio quest'ultima situazione ricorre nella fattispecie atteso che – come detto – deve ritenersi provato che i ricorrenti abbiano sempre assunto i vari finanziamenti (spesso anche per estinguerne di precedenti) – ivi compresi quelli ai quali non sono stati infine in grado di far fronte determinandosi pertanto la condizione di sovraindebitamento - per far fronte a spese di prima necessità e mai per spese superflue, in un



contesto caratterizzato da scarsità e precarietà di risorse economiche proprie e di impossibilità di ricorrere all'aiuto economico di terzi. Detto altrimenti, la attuale condizione di sovraindebitamento (di certo non dolosamente determinata, per le ragioni già evidenziate nel provvedimento di ammissione del 20.5.24 cui si rinvia) potrebbe al più ritenersi determinata da condotta colposa lieve dei ricorrenti, sicché gli stessi debbono ritenersi meritevoli ai sensi dell'art. 69, c. 1 CCII, con conseguente diritto di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

ritenuto, quanto alla contestazione sub. B, che, pur essendo vero che la Caddeo aveva omesso di dichiarare di essere titolare di contratto d'affitto, va considerato che tale contratto era stato stipulato dalla ricorrente in qualità di conduttrice unitamente al marito, che come verificato dal gestore della crisi il canone è sempre stato pagato dallo Iacovelli e che nel questionario la Caddeo aveva comunque dichiarato di essere residente con il coniuge convivente. Pertanto, tenuto conto anche del basso livello di istruzione della Caddeo, è ragionevole ritenere che, non trattandosi di spesa concretamente a suo carico (in quanto come detto pagata dal marito), la ricorrente avesse ritenuto circostanza non rilevante la formale cointestazione del contratto di locazione e che per tale ragione avesse omesso di barrare la casella relativa all' "affitto". E, per le stesse ragioni, deve comunque escludersi che la omessa dichiarazione fosse stata effettuata con finalità decettive – e quindi dolosamente – al fine di rappresentare una situazione economica diversa da quella reale, al fine di poter ottenere il finanziamento richiesto traendo in inganno la società finanziaria. D'altra parte, proprio perché il canone era concretamente pagato dal marito (che vi ha sempre fatto regolarmente fronte) deve altresì escludersi che, in caso di dichiarazione corretta da parte della Caddeo e di approfondimento della circostanza da parte della società finanziaria, il finanziamento sarebbe stato infine denegato da Prexta spa. In conclusione, quindi, deve escludersi che la omessa dichiarazione di cui si discute possa integrare condotta dolosamente ingannevole ai danni di Prexta spa, tale da escludere la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo alla Caddeo. Trattasi, infatti, di mera imprecisione nella compilazione del questionario, che di fatto non ha inciso sulla erogazione del finanziamento;

rilevato, quanto alla contestazione sub. C, che la previsione di una determinata durata del piano da parte del debitore non può essere di per sé censurata dal creditore per il mero fatto che, ovviamente, una durata maggiore, in quanto comportante il versamento di un superiore numero di rate rispetto a quelle previste, garantirebbe una maggior soddisfazione complessiva del creditore. Piuttosto la durata del piano può assumere rilevanza ai fini della verifica della convenienza della proposta, rispetto a quella che il creditore opponente potrebbe ottenere nell'alternativo scenario della liquidazione controllata, l'unico rilevante ai sensi dell'art. 70, c. 9 CCII. Ebbene sotto questo



profilo deve senz'altro escludersi che in caso di apertura della liquidazione controllata il creditore Prexta spa otterrebbe una soddisfazione maggiore, atteso che:

- a) anche in tale ipotesi diventerebbe inopponibile alla procedura la cessione volontaria del quinto dello stipendio e del TFR operata dalla Caddeo a favore di Prexta spa al momento della contrazione del finanziamento, sicché una volta aperta la procedura anche tali voci reddituali dovrebbero essere acquisite dal liquidatore (il TFR solo nel caso e nei limiti appresso precisati) e ripartite tra i creditori rispettando l'ordine delle prelazioni;
- b) essendo stata appurata la meritevolezza della Caddeo, la stessa decorsi tre anni dall'apertura della procedura avrebbe diritto al beneficio dell'esdebitazione, con conseguente impossibilità di acquisizione all'attivo della procedura liquidatoria delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali eccedenti il triennio. Pertanto, le quote di reddito potrebbero essere incamerate dalla procedura solo per 3 anni (per complessivi euro 14.220,00) anziché per 5 anni (per complessivi euro 23.700,00) come previsto dal piano sotteso alla proposta di ristrutturazione della debitrice;
- c) secondo le verifiche e le stime operate dal gestore della crisi, il residuo patrimonio della Caddeo (costituito da una autovettura e dalla quota di comproprietà di $\frac{1}{2}$ su un terreno) che sarebbe oggetto di liquidazione in caso di apertura della liquidazione controllata avrebbe un valore di euro 7.500,00 circa, da cui andrebbero sottratti i costi specifici e generali per procedere alla sua liquidazione (trascrizione della sentenza; spese di stima, spese per la vendita, spese per l'eventuale giudizio di divisione, spese pro quota del compenso del liquidatore, etc);
- d) essendo ancora in essere il rapporto lavorativo della Caddeo e non essendo certo presumibile che lo stesso possa cessare a breve (atteso che la ricorrente ha solo 43 anni ed è quindi ancora lontano il momento del pensionamento), nell'eventuale procedura liquidatoria non potrebbe certo essere acquisito il TFR maturato che, come noto, diventa esigibile dal lavoratore (e dovuto dal datore di lavoro) solo al momento della cessazione del rapporto. Il che spiega anche il motivo per il quale entrambi i ricorrenti nella loro proposta di ristrutturazione non abbiano considerato tra le risorse disponibili e astrattamente attribuibili ai creditori anche il TFR, di cui non potrebbero certo pretendere l'integrale versamento da parte del datore di lavoro. Solo in caso di già intervenuta cessazione del rapporto di lavoro (ovvero di imminente e sicura cessazione per raggiunti limiti di età od altra specifica ragione) il credito in esame potrebbe quindi essere acquisito nella procedura liquidatoria (peraltro neppure per intero, ma solo nei limiti previsti dall'art. 545, c. 8 CCII) e dovrebbe



tenersene conto per verificare se il creditore opponente in tale alternativa procedura otterrebbe una soddisfazione maggiore. Ma non è certo questo il caso ricorrente nella fattispecie, posto che – come detto – il rapporto lavorativo è ancora in essere e che non vi è ragione di ritenere che lo stesso sia destinato a cessare nei prossimi tre anni (ossia nei limiti di tempo entro cui le sopravvenienze attive potrebbero essere astrattamente acquisite dalla liquidazione controllata, prima che intervenga l'esdebitazione);

- e) pertanto, deve ritenersi che la proposta dei ricorrenti sia senz'altro più vantaggiosa per il creditore Prexta spa rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale per quanto osservato ai punti precedenti la finale provvista per i creditori sarebbe inferiore a quella messa a disposizione con il piano e quindi meno conveniente. E', peraltro, non può neppure ritenersi che la soddisfazione offerta dai ricorrenti a favore dei creditori chirografari (46,445 % quanto allo Iacoviello; 26,23 % quanto alla Caddeo) sia irrisoria.

ritenuto, quindi, che i motivi di opposizione della creditrice Prexta spa siano tutti infondati;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano, il quale garantirà l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati (sicché non è stato necessario procedere alla speciale attestazione di cui all'art. 67, c. 4 CCII), nonché la soddisfazione dei creditori chirografari nelle percentuali, non certo irrisorie, sopra indicate, con conseguente conseguimento della causa concreta della procedura (ristrutturazione dei debiti e garanzia di una soddisfazione minima apprezzabile a tutti i creditori);

ritenuto, inoltre, che il piano sia anche concretamente fattibile, atteso che: a) entrambi i ricorrenti sono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sicché non vi è ragione di dubitare che gli stessi potranno mettere a disposizione dei creditori, per l'intero quinquennio, le quote di reddito sopra indicate; b) giusto il disposto dell'art. 67, c. 3 CCII per effetto dell'omologa dovranno cessare le cessioni del quinto dello stipendio a favore dei creditori Smeralda SPV srl (quanto allo Iacovielli) e Prexta spa (quanto alla Caddeo) e non dovranno più essere pagate con addebitato sul conto corrente le rate degli ulteriori finanziamenti in corso (a favore di Unicredit e Cofidis quanto allo Iacovielli; a favore di Agos Ducato quanto alla Caddeo), sicché l'intero stipendio sarà nella disponibilità dei ricorrenti, i quali potranno destinare le quote stabilite nel piano per la soddisfazione dei creditori come da proposta (ivi compresi i predetti creditori finanziari, i quali avranno diritto al pagamento del loro credito solo nella misura ridotta e falcidiata conseguente all'omologa della proposta e nei tempi previsti dal piano). Deve quindi ritenersi effettivamente ottenibile la provvista necessaria per garantire la soddisfazione dei creditori nella misura prevista nella proposta, mediante pagamenti mensili dal conto corrente su cui le somme confluiranno;



ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70, c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

ritenuto opportuno precisare che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71, c. 4 CCII), lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili. Ed infatti nel piano è stato correttamente previsto l'accantonamento del compenso dovuto dall'OCC in base all'accordo con i debitori, in attesa della finale liquidazione da parte del Giudice al termine della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 70. C.7 CCII

OMOLOGA

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata congiuntamente da **Iacovelli Giovanni**, nato a s-Hertogenbosch (Olanda) il 29.4.19170 (cod.fisc CVLGNN70D29Z126C) e **Caddeo Marcella**, nata a Bosa (Or) il 11.5.1981 (CDDMCL81E51B068A), entrambi residenti in Cologna Veneta (Vr) alla via Crearo n. 13/F;

DISPONE

che **a cura del gestore** della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Tribunale di Verona;
- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori;

che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica

RAMMENTA

Ai debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e alla proposta omologati, nonché ad accantonare le quote del compenso dell'OCC secondo quanto previsto nella parte motiva

DISPONE

che **il gestore della crisi**:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte dei debitori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;



- entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2024) relazioni al Giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte dei ricorrenti. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al Giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCI;
- terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al Giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4 CCII, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al gestore della crisi, all'OCC e alla creditrice Prexta spa

Verona, 2.7.2024

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

Copia conforme analogica
estratta dal fascicolo telematico
Verona, 03/7/2024

Rif. m. 7/2024 RISTRUTT. DEBITI CA SVII. CARDEO M.
m. 8/2024 " " " AGNELLI GIOVANNI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armenio)
Irene Armenio

